



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38098 - San Michele all'Adige Via della Prepositura nr.1 - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117  
[info@comune.sanmichelealladige.tn.it](mailto:info@comune.sanmichelealladige.tn.it) – [certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it](mailto:certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it)  
[www.comune.sanmichelealladige.tn.it](http://www.comune.sanmichelealladige.tn.it)



### DECRETO DEL SINDACO DI DATA 16.06.2026

**Oggetto: Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) del Comune di San Michele all'Adige a decorrere dal 16 giugno 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190**

#### IL SINDACO

Richiamati:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche, recante: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche, recante: “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- la legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, e successive modifiche, che individua le disposizioni del d.lgs n. 33/2013 applicabili agli Enti locali della Regione;

Visto in particolare l’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 in forza del quale l’organo di indirizzo politico individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prevedendo che, negli enti locali, il Responsabile è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.

Visto l’art. 43 del d.lgs n. 33/2013 il quale stabilisce che all’interno di ogni Amministrazione, il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile della trasparenza;

Letta la deliberazione n. 15/2013 di data 13 marzo 2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza delle Amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T. – ora sostituita da A.N.A.C.), secondo cui il Sindaco è titolare del potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;

Visto l’art. 60, comma 8, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n.2, e successive modifiche, che attribuisce al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l’attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che a far data dal 16 giugno 2026 il dott. Nicholas Chini ha assunto le funzioni di Segretario comunale reggente della sede segretariale di San Michele all’Adige;

Visti:

- Il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n.2;
- lo Statuto comunale;

#### DECRETA

1. di nominare il dott. Nicholas Chini, Segretario comunale reggente, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) del Comune di San Michele all’Adige a decorrere dal 16 giugno 2026, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
2. di revocare la precedente nomina, disposta con Decreto Sindacale prot. 8375 del 14 novembre 2019;

3. di comunicare il presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
4. di pubblicare il presente provvedimento:
  - a) all'albo pretorio per la durata di 10 giorni;
  - b) sul portale Amministrazione trasparenza, nella sottosezione "*Altri contenuti – Prevenzione della corruzione*".

Ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 si informa che, avverso il presente decreto, è ammesso ricorso al Tribunale di Trento, in funzione di Giudice del Lavoro, ex art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed ex art. 409 c.p.c.. Il ricorso deve essere proposto nel termine di prescrizione o decadenza relativo alla specifica pretesa.

Il Sindaco  
Alessandro Ziglio  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/1993)